



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale
"Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013
Sede legale provvisoria:
c.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
☎ 011/4393111



A.S.L. TO2
Azienda Sanitaria Locale
Torino

S.C Tecnico-Patrimonio-Ingegneria Clinica ex ASL TO1
Via San Secondo n°29 – 10128 Torino
telefono 0115662238
e-mail: tecnico@aslcityatorino.it

Torino, li

Prot. n.

Oggetto:

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articoli 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 Criterio: minor prezzo ai sensi articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria ed emergente di natura edile ed impiantistica da eseguire presso le sedi dell'A.S.L. Città di Torino. Durata annuale.
CIG: ZE81E75E64

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dalla documentazione posta a base di gara, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 37, comma 12, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

Alle ore: 12,00	del giorno: 19 maggio 2017
------------------------	-----------------------------------

Il termine è perentorio e non sono ammesse richieste tardive;

Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e la busta interna di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1,
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito della presente lettera di invito con il termine «busta dell'Offerta» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui al Capo 4;
- c) la busta interna di cui alla lettera b) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d).

1.2. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"		Ufficio	S.C. TECNICO PATRIMONIO INGEGNERIA CLINICA EX A.S.L. TO1	
Indirizzo	Via San Secondo n. 29 – Piano secondo				
CAP	10128	Località	Torino	Provincia	TO

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 15,30; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 39.788,60, così costituito:

1	€ 9.126,66	Piano sicurezza e coordinamento art. 91, comma 1, lettera a) D. Lgs. 81/2008-QbIII.07 della tavola Z-2 di cui al DM del 17.06.2016
2	€ 22.816,66	coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008 - Oct.12 della tavola Z-2 di cui al DM del 17.06.2016
3	€ 7.845,28	spese ed oneri accessori

La determinazione del corrispettivo posto a base di gara (esclusi contributi previdenziali e assistenziali e IVA è determinato sulla base del Decreto Ministeriale 17/0672016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016.

Il compenso è a corpo, spese e oneri accessori compresi.

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'Offerta economica al netto del ribasso di aggiudicazione.

All'importo così determinato saranno aggiunti gli oneri previdenziali nella misura del 4% e oneri fiscali nella misura del 22%:

Con la formulazione dell'offerta economica i concorrenti accetteranno incondizionatamente gli importi a base di gara definiti dall'amministrazione.

Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Le prestazioni sopra elencate sono relative all'intervento di:

- lavori di manutenzione ordinaria ed emergente di natura edile ed impiantistica da svolgere presso le diverse sedi dell'A.S.L. Città di Torino;
- da realizzare nel seguente luogo: Comune di Torino.

2.2. Qualificazione dei lavori:

- a) per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016;
- b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella stessa tavola Z-1;
- c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- d) la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

ID opere	Classe e categoria L. 143/49	Classe e categoria D.M. 18/11/71	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori
E.08	I/c	I/b	0,95	EDILIZIA	€ 500.000,00
IA.03	III/c	I/b	1,15	IMPIANTI ELETTRICI	€ 200.000,00
IA.02	III/b	I/b	0,85	IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	€ 200.000,00
IA.01	III/a	I/b	0,75	IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 100.000,00

2.3. Durata del servizio o termine di esecuzione

Durata in mesi: dodici

La durata effettiva del servizio sarà quella prevista per l'esecuzione degli interventi manutentivi dalle attività propedeutiche alla consegna degli stessi fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2.4. Operatori economici che possono partecipare

2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:

Possono partecipare e presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a),b),c),d), e), f), del decreto legislativo n. 50/2016.

2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni:

(art. 83 del D.Lgs. 50/2016)

a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1, devono essere presenti, e indicati **nominativamente**, i seguenti soggetti (**professionisti persone fisiche**) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

--- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al professionista individuato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, fermo restando la responsabilità posta in capo al Coordinatore medesimo.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Documentazione da introdurre nel plico di invio)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.3, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'articolo 3.2.

3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:

a) Domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta dall'operatore economico, con imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi;

b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 2.4.1;

c) dichiarazioni che attestino la presenza nell'offerente dei soggetti (**professionisti persone fisiche**) di cui all'articolo 2.4.2;

d) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

--- il domicilio eletto per le comunicazioni;

--- l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

--- il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

e) **limitatamente** agli offerenti senza dipendenti, senza collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria senza soci soggetti a contribuzione INPS, di esenzione dall'obbligo di contribuzione INPS e INAIL corredata dalla relativa motivazione;

--- in tutti i casi: estremi di iscrizione alle Casse autonome di previdenza professionale di iscrizione dei singoli operatori economici e delle persone fisiche titolari di rappresentanza legale o di direzione tecnica, se professionisti.

φ) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, in relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, (Allegato E) debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante del concorrente-ovvero da procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

γ) **Patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012)**

Accettazione del patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante con Deliberazione n. 721/E13 del 14/09/2015 (Allegato D) , mediante restituzione del Documento sottoscritto in ogni pagina.

3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) raggruppamenti temporanei, ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.3) ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
 - b.4) dichiarazioni degli operatori economici raggruppati o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;
- c) operatori economici aggregati in contratti di rete, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009: ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei di cui alla precedente lettera b), in quanto compatibile;
- d) consorzi stabili e consorzi di cooperative: ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso, generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni.
- e) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, documentazione indicata al punto 10.2.1.

3.1.3. Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico (articolo 83 del D.Lgs. 50/2016)

Una o più dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni:

- 3.2.1.1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:
 - a) indicazione delle seguenti persone fisiche:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di liberi professionisti singoli;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogata);

- a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di società di professionisti (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016);
- a.4) limitatamente alle società di ingegneria (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016):
 - i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), limitatamente a quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, indicando altresì se si tratta di:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i collaboratori o i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;
- d) offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società consortili): iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);

3.2.1.2) Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 3.2.1.1):

i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche e nello specifico:

il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri secondo le disposizioni dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ossia:

- o laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- o laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- o diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I soggetti di cui sopra, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le

strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'attestato non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza.

Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente Capo 3.2.1.2 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: ai sensi dell'articolo 256 del d.P.R. n. 307 del 2010, i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti di cui al precedente Capo 3.2.1.2 attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla sua costituzione, purché entro il limite di 10 anni precedenti la data della lettera d'invito.

3.2.1.3) assenza delle cause di esclusione, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, dichiarati come segue:

1. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena si richiama ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. n° 50/2016 (di seguito "codice", per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n° 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317,318,319,319-ter,319-quater,320,321,322,322-bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis,648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n° 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014 n° 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

(L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima,), pertanto l'operatore economico deve indicare:

- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito;
 - b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
2. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del codice;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del codice appalti;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
7. che la propria partecipazione alla selezione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione alla selezione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 che possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
10. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
12. indicare alternativamente:
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203;
- essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689);
13. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale);
- a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
14. di non trovarsi in una situazione di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
15. che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

3.2.2 Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al Capo 3.2.1. in ordine all'applicazione dell'art. 82, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Si avverte che le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 dell'Allegato A (Istanza di partecipazione – Dichiarazione cumulativa – Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione) sono essenziali ai sensi del comma 9 dell'art. 82 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a chiedere ai partecipanti alla gara l'integrazione delle dichiarazioni incomplete, la regolarizzazione e/o la produzione di quelle mancanti, che dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura dell'1 per mille dell'importo a base di gara. In caso di inutile decorso del citato termine previsto dall'art. 83 comma 9, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa..

3.2.3. Requisiti di ordine speciale

3.2.3.1 Requisiti di capacità tecnico-professionale(art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e punto 2.2.2.1 delle Linee Guida n° 1 ANAC)

I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti e dichiarati come segue:

- A. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data della presente lettera di invito (2007 – 2016), nei limiti indicati di seguito, di servizi tecnici relativi a Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori a cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale per la classe e categoria dei lavori non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie così come definite dal D.M. 17/06/2016.

L'offerente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera a), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori; la distinta deve essere sottoscritta dal professionista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni.

ID opere	Classe e categoria L. 143/49	Classe e categoria D.M. 18/11/71	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori
E.08	I/c	I/b	0,95	EDILIZIA	€ 500.000,00
IA.03	III/c	I/b	1,15	IMPIANTI ELETTRICI	€ 200.000,00
IA.02	III/b	I/b	0,85	IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	€ 200.000,00
IA.01	III/a	I/b	0,75	IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 100.000,00

A tale scopo:

- a) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
- per le prestazioni rese a partire dal 17 giugno 2016, lavori della categoria indicata dalla sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per ognuna delle categorie;
 - per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori della categoria indicata nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per

- ognuna delle categorie come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori della classe e categoria di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui sopra;
- b) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - progettazione e direzione dei lavori comprensivo del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- c) un lavoro non può essere computato più di una volta qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui alla precedente lettera b); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui al punto successivo;
- d) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati ed ultimati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello risultante dalla contabilità emessa se il lavoro è in corso;
 - l'importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- B. personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della lettera d'invito, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	1	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	2
-------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------	---

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo

- di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

3.2.3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016): riserva delle prestazioni a particolari professionisti.

Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (**persone fisiche**) di cui al precedente Capo 3.2.1.1):

- a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri secondo le disposizioni dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ossia:

1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
- b) I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'attestato non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta deve essere introdotta esclusivamente l'Offerta Economica.

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del

- decreto legislativo n. 50/2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) non sono previste limitazioni al ribasso;
- d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti::
- c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
- c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 espresso mediante l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo stimato del corrispettivo posto a base di gara. Nella procedura di valutazione delle offerte verrà applicato l'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta aperta a tutti gli operatori economici invitati, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 1.3), lettera c);

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente	A.S.L. Città di Torino	Ufficio	S.C. Tecnico	Patrimonio
------	------------------------	---------	--------------	------------

			Ingegneria Clinica ex A.S.L. TO1
Indirizzo	Via San Secondo	num.	29
CAP	10128	Località	Torino
		prov.	TO
Alle ore: 10,30		del giorno: 22 maggio 2017	

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.

Il presidente del seggio di gara, dopo aver individuato con un numero progressivo i plichi pervenuti nei termini, provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) le condizioni ostative di cui alla lettera b) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- e) non contiene la busta dell'Offerta Economica oppure contiene l'Offerta Economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- f) la cui busta interna dell'Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura di alcuna delle buste dell'Offerta Economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.2;

-
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, previste da una disposizione di legge, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o documenti palesemente falsi;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di esclusione ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera b), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
 - hanno omesso la dichiarazione di accettazione del patto di integrità di cui all'articolo 3.1.3, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente con disciplina applicabile, in caso di contratto di rete o di GEIE, hanno omesso:
- l'atto di mandato o le dichiarazioni di cui all'articolo 3.1.2, lettera b);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- c) che, in caso di consorzio stabile oppure di consorzio di cooperative, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente la propria organizzazione consortile o non possedendo i requisiti di ordine speciale in proprio, non hanno indicato rispettivamente il consorziato esecutore o il consorziato che apporta i propri requisiti al consorzio;
- d) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- e) i cui operatori economici consorziati o raggruppati, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 39,79 (trentanove/79) a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 6 (sei) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora questa non sia stata presentata o, per qualunque ragione, non sia possibile la sua escussione, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
- risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

6.3.2. Omissione del sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Sono omessi il sorteggio e la verifica dei requisiti.

6.4. Conclusione della fase amministrativa

Il presidente del seggio di gara, possibilmente senza soluzione di continuità o, in caso di sospensione forzata della seduta, in data e ora rese note ai presenti e comunicate agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, provvede all'apertura della busta contenente l'«Offerta Economica».

6.5 Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

La Commissione giudicatrice, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'«Offerta Economica», procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento;
- γ) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della

Stazione appaltante;

- δ) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).
- ε) che non riportano l'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

- a) sono ammesse con riserva di esclusione ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
 - a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione già presentata all'interno del plico autonomamente dall'offerta;
 - a.2) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.3) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera b);
- b) ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dai precedenti articoli 6.2.4 e, in quanto compatibile, 6.2.5.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria esclusione offerte anormalmente basse:

Il Presidente del seggio di gara redige la graduatoria provvisoria delle offerte e provvede a darne lettura pubblica.

☞ Qualora il numero delle offerte risulti pari o superiore a 10, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2) del medesimo articolo, mediante sorteggio.

☞ Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, alla valutazione della congruità dell'offerta che in base ad un giudizio tecnico appaia anormalmente bassa;

La Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta non anomala;

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi di legge, in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anormalmente basse

Sono previste le giustificazioni in contraddittorio quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.5.4, lettera b).

Le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte nella graduatoria, eventualmente riformulata in seguito a sorteggio ai sensi dell'articolo 6.5.4, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;

-
- a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
 - b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dalle tabelle professionali in vigore, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
 - c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
 - d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) utile d'impresa;
 - e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente
-

irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore della migliore offerta risultante dalla graduatoria di cui all'articolo 6.5.4, eventualmente riformulata in seguito al sorteggio, purché, qualora sia stata individuata come anomala, sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante il sorteggio pubblico di cui all'articolo 6.5.4;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
- d) l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Prova dei requisiti

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata prova o prova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la prova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- c) l'offerente è escluso anche in caso di mancata prova dei requisiti di un operatore economico raggruppato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto.

7.5. Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e all'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto;
- c) la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti all'articolo 3.2.1, richiedendo ad uno o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 o attraverso la Banca Dati dei contratti pubblici, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- d) è comunicata agli offerenti ed è resa nota con le modalità di Legge.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi degli articoli 7.5;
- b) della presentazione di adeguata dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ai sensi del combinato degli articoli 83, comma 3, lettera e) e 89, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- c) dell'ottenimento della certificazione di regolarità contributiva alle Casse professionali autonome di pertinenza dell'offerente;

Non si applicherà il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a produrre, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, mediante una delle modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, per un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del corrispettivo per la direzione dell'esecuzione, incrementato in funzione del ribasso offerto ai sensi del citato articolo 93, comma 1); la mancata presentazione della cauzione definitiva preclude l'affidamento delle prestazioni di direzione esecutiva;
- c) a produrre, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente

E' riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo, quale mandatario, capogruppo o mandante.

Tale modello di dichiarazioni cumulative costituiscono di per sé domanda di partecipazione, riportano la condizione giuridica dell'offerente e la sua forma di partecipazione.

Nella parte iniziale è scelto se si tratta di partecipazione singola o in raggruppamento (in quest'ultimo caso distinguendo tra mandatario o mandante), quindi segue l'individuazione della forma giuridica di partecipazione (libero professionista singolo, associazione professionale, società di persone, società di capitali ecc.).

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva

Riguardano le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi tra di loro; si distinguono in due fattispecie come segue:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A» e «C», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80; può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma

citata;

- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A» e «C», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 80;
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A» e «C», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 10) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte o al quale apporta i propri requisiti di ordine speciale. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A», con riferimento all'operatore economico consorziato. Il consorzio deve dichiarare sul modello la situazione giuridica del coinvolgimento nel procedimento, sotto uno o entrambi i seguenti profili:

- a) quale consorziato che eseguirà in tutto o in parte le prestazioni;
- b) quale consorziato in possesso dei requisiti di ordine speciale che concorrono alla formazione dei requisiti attribuiti al consorzio del quale fa parte.

9.2.4. Modello "Allegato H": dichiarazione di impegno dell'operatore economico ausiliario.

Da compilarsi, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, da parte dell'operatore economico ausiliario nel caso in cui l'operatore economico partecipante intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento, attestante il possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa (art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o dalla presente lettera di invito o, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.1, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dal D.Lgs. 50/2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni feriali antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 2 (due) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente per posta elettronica alla seguente e-mail:

e-mail ordinaria:	tecnico@ascittaditorino.it
-------------------	----------------------------

- d) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet www.ascittaditorino.it dal quale può essere scaricata liberamente.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Piemonte:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1 Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 46 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Con riferimento ai requisiti relativi al possesso di titoli di studio e professionali (requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008) o alle esperienze professionali richiesti dalla presente lettera di invito, gli operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO) di cui alla Parte II del "Documento di gara Unico Europeo " (Allegato E) .

Oltre alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il suddetto contratto dovrà essere sottoscritto sia dall'operatore economico ausiliario che dall'operatore economico ausiliato.
2. **DICHIARAZIONE** resa e sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attraverso la

compilazione del **Modello Allegato H**;

3. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, da presentarsi distintamente anche per l'operatore economico ausiliario.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016:

- il concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, c. 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario, si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, c. 7);
- non è consentito che il soggetto ausiliario partecipi alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, c. 8);
- la Stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, c. 9);

10.2.2 SUBAPPALTO.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 per il presente affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per quanto indicato nell'articolo stesso. In ogni caso il professionista indicato quale coordinatore della sicurezza rimarrà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

10.2.3 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Antonietta PASTORE;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.5. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della

-
- procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
 - c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.6. Norme richiamate

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo n° 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora applicabili.

10.2.7. Documentazione integrativa

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto i seguenti atti e documenti, disponibili presso la Stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 9.4.3:


- a) lo schema di contratto disciplinare di incarico con la determinazione del corrispettivo a base di gara, ai sensi della vigente tariffa professionale.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Direttore S.C. Tecnico Patrimonio Ingegnera Clinica ex A.
Arch. Antonietta PASTORE



Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive:

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato;

D - Patto d'Integrità

E - Mod. DGUE

F - Distinta lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici;

G - Modello di Offerta Economica.

H - Dichiarazione di impegno dell'operatore economico ausiliario.

I - Schema disciplinare contratto.